

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 13 ottobre 1952 concernente la modificazione dell'art.110  
LOC (risposta alla mozione Zanolini del 29 novembre 1950)

(del 12 novembre 1953)

Con la mozione in esame il Consiglio di Stato è stato invitato a presentare un progetto di modifica dell'art.110 LOC 10 marzo 1950, inteso a concedere ai docenti che coprono attualmente la carica di segretario comunale, la possibilità di ottenere dal Consiglio di Stato l'autorizzazione a continuare a coprire detta carica anche nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 300 abitanti.

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio illustra esaurientemente il problema generale dell'opportunità di mantenere la prevista incompatibilità della carica di segretario comunale con quella di docente nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 300 abitanti e conclude proponendo che la mozione venga respinta nel senso che l'art.110 con rinvio all'art.63 della legge organica comunale non venga modificato, in quanto è pienamente valida la considerazione che la norma attualmente in vigore risponde alle esigenze di una netta distinzione tra le funzioni amministrative e quelle di insegnante. Di questo avviso si dichiara anche la vostra Commissione, pur riconoscendo l'apporto che i docenti hanno dato all'amministrazione della cosa pubblica nei Comuni e i meriti da loro acquisiti nell'esercizio della funzione di segretario comunale.

La portata, invero modesta, della mozione, che non val certo una modifica dell'art.110 LOC, ha indotto la vostra Commissione a limitare la propria indagine alla questione a sapere se le situazioni oggi esistenti in contrasto con il medesimo art.100 della legge organica comunale attualmente in vigore, dovessero essere tutelate in quanto acquisite in armonia con la vecchia LOC 13 giugno 1854. La risposta scende affermativa. Infatti l'art.100 §2 con rinvio all'art.46 della citata

legge escludeva l'incompatibilità tra le funzioni di segretario comunale e maestro nella scuola del medesimo Comune, per cui le situazioni oggi in urto con l'art.110 LOC non hanno avuto la loro origine in fraudem legis, meritando quindi la protezione del legislatore. Di questo avviso è anche il Dipartimento dell'interno.

La già dichiarata convinzione della necessità di mantenere l'art.110 LOC nella sua attuale formulazione esige che queste situazioni contingenti destinate a scomparire totalmente col tempo, vengano tutelate in sede di disposizioni transitorie, per cui la vostra Commissione ritiene di invitare il Consiglio di Stato a presentare un decreto legislativo che aggiunga un art.165 bis alla Legge organica comunale l. marzo 1950, nel senso dei considerandi.

Per la Commissione della Legislazione :

Poretti, relatore  
Lafranchi  
Maderni  
Masina  
Pellegrini P.  
Soldini  
Stefani  
Zorzi